Mediatore europeo

La traduzione di questa pagina è stata generata mediante la traduzione automatica [Link]. *Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l'accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto. Per ulteriori informazioni consulti la nostra* politica linguistica e di traduzione [Link].

Decisione dell'OI/4/2021/MHZ sul modo in cui l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) rispetta i suoi obblighi in materia di diritti fondamentali e garantisce la responsabilità in relazione alle sue maggiori responsabilità

Decisione
Caso OI/4/2021/MHZ - **Aperto(a) il** 04/03/2021 - **Decisione del** 17/01/2022 - **Istituzione coinvolta** Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Nessuna ulteriore indagine giustificata) |

L'indagine di propria iniziativa ha valutato come l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) rispetti i suoi obblighi in materia di diritti fondamentali e di trasparenza a norma del regolamento (UE) 2019/1896 ("il regolamento Frontex"), che ha ampliato il mandato di Frontex.

L'indagine ha esaminato in che modo Frontex garantisce la trasparenza dei suoi "piani operativi", che definiscono i parametri delle sue operazioni, e come decide di sospendere, chiudere o non avviare un'attività a causa di preoccupazioni in materia di diritti fondamentali. L'indagine ha inoltre valutato il monitoraggio del rispetto dei diritti fondamentali nei rimpatri forzati e gli orientamenti di Frontex per il processo di screening delle persone prive di documenti che attraversano o tentano di attraversare una frontiera esterna dell'UE in modo irregolare.

Sulla base dell'indagine, il Mediatore ha presentato una serie di suggerimenti a Frontex, al fine di migliorarne la responsabilità. Il Mediatore incoraggia Frontex a essere proattivamente trasparente in relazione ai piani operativi e all'analisi dei diritti fondamentali su cui il suo direttore esecutivo basa le decisioni di avvio, sospensione o cessazione delle operazioni. Suggerisce che Frontex impartisca istruzioni specifiche alle "squadre di screening" che effettuano interviste ai rifugiati. Il Mediatore incoraggia inoltre Frontex a migliorare il monitoraggio dei rimpatri forzati in cui i rimpatriati di scorta sono il personale di Frontex e a garantire una migliore rendicontazione delle operazioni di monitoraggio.

Antecedenti

1. Il regolamento (UE) 2019/1896 [1] ("regolamento Frontex") ha ampliato il mandato dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex).

2. Il regolamento Frontex comprende una disposizione che istituisce un servizio di contrasto uniforme sotto la responsabilità di Frontex ("il corpo permanente") [2] , che può essere distribuito alle frontiere esterne dell'UE. Il corpo permanente svolge compiti relativi alla gestione delle frontiere, alla gestione della migrazione, agli interventi rapidi alle frontiere e alle operazioni di rimpatrio e dispone di determinati poteri esecutivi [3] per svolgere tali lavori.

3. Frontex organizza e coordina inoltre operazioni alle frontiere esterne dell'UE alle quali Frontex e le autorità nazionali partecipano impiegando attrezzature tecniche, guardie di frontiera o entrambe ("operazioni congiunte").

4. I dettagli di tali operazioni sono indicati in anticipo nei "piani operativi". [4] Questi piani comprendono la descrizione dei compiti e delle responsabilità di tutti i partecipanti, anche per quanto riguarda il rispetto dei diritti fondamentali. Sono accompagnati da "manuali ai piani operativi", che contengono linee guida e ulteriori informazioni su attività operative, servizi e prodotti, piattaforme di reporting e altre questioni. Frontex non pubblica i piani operativi o i manuali.

5. Il regolamento Frontex conferma inoltre il ruolo di Frontex nel coordinamento di tutti i rimpatri forzati dell'UE e consente al personale di Frontex di agire sia come "ufficiali di scorta" sia come "monitoraggio dei diritti fondamentali" durante i rimpatri forzati. Frontex ha anche la responsabilità dei rimpatri volontari.

6. Il regolamento Frontex bilancia questo ruolo ampliato con **ulteriori obblighi di trasparenza e salvaguardie dei diritti fondamentali** . Per tutte le sue attività, Frontex deve applicare elevati standard di trasparenza, che consentano un controllo pubblico, e garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali [5] .

7. Il regolamento Frontex comprende una serie di salvaguardie in materia di diritti fondamentali: una strategia e un piano d'azione in materia di diritti fondamentali [6] ; una procedura di segnalazione di incidenti gravi [7] ; un meccanismo rafforzato per i reclami [8] ; e un meccanismo di vigilanza sull'uso della forza [9] .

8. Il direttore esecutivo di Frontex è tenuto a sospendere, porre fine o revocare il finanziamento di qualsiasi attività Frontex se ritiene che vi sia un rischio di violazioni dei diritti fondamentali o degli obblighi di protezione internazionale che sono di natura grave o che possono persistere. [10] Il direttore esecutivo può anche decidere di non avviare [11] un'attività qualora ritenga che possano sussistere gravi motivi per sospendere o porre fine all'attività, dopo

che è stata avviata, a causa di violazioni dei diritti fondamentali o degli obblighi di protezione internazionale di natura grave.

9. Tali decisioni dovrebbero basarsi su motivi debitamente giustificati [12] e possono essere adottate solo previa consultazione del responsabile dei diritti fondamentali di Frontex (FRO). Il responsabile dei diritti fondamentali ha elaborato la "procedura di dovuta diligenza in materia di diritti fondamentali". Attraverso questa procedura, la FRO fornisce consulenza al direttore esecutivo prima di prendere decisioni sull'avvio di una nuova attività o decisioni di sospensione, ritiro o cessazione di un'attività in corso.

10. Ogni operazione di rimpatrio organizzata o coordinata da Frontex dovrebbe essere monitorata sulla base di criteri obiettivi e trasparenti [13] .

11. Le operazioni di rimpatrio comprendono sia le escort, che effettuano il rimpatrio, sia i controlli, che controllano il rispetto dei diritti fondamentali . *Per i rimpatri organizzati dagli Stati membri* , le scorte sono membri dell'organismo nazionale che effettua l'operazione di rimpatrio, mentre gli osservatori sono membri di un altro organismo nazionale o di un'altra organizzazione. *I rimpatri che Frontex organizza e coordina* sono monitorati dagli organismi nazionali di monitoraggio [14] , conformemente alla direttiva rimpatri [15] . Frontex ha inoltre istituito un pool di osservatori dei rimpatri forzati [16] , che provengono da organismi nazionali, ma comprendono anche osservatori dei diritti fondamentali di Frontex (attualmente cinque) [17] . Secondo il regolamento Frontex, nei rimpatri coordinati/organizzati da Frontex, sia le scorte che i sorveglianti possono essere membri del personale di Frontex. Il regolamento Frontex stabilisce che tutti gli osservatori, compresi i "monitoranti fondamentali dei diritti" di Frontex, dovrebbero riferire in merito a tali attività.

12. Quando le persone attraversano o tentano di attraversare irregolarmente una frontiera esterna dell'UE, possono essere sottoposte a procedure di "screening" prima di qualsiasi domanda di asilo, in particolare quando sono prive di documenti. Il personale di Frontex può assistere gli Stati membri nelle procedure di identificazione attraverso lo screening della nazionalità, il resoconto [18], la registrazione e il rilevamento delle impronte digitali. Il personale di Frontex fornisce inoltre competenze in merito all'origine e alla veridicità dei documenti presentati dai migranti. I colloqui di screening possono avvenire in presenza di un esperto che conosce le esigenze culturali dell'intervistato (un "esperto culturale" [19]), ma questo non è sempre il caso.

L'inchiesta

13. Nel corso di questa indagine, il Mediatore ha valutato in che modo Frontex rispetta i suoi obblighi di trasparenza e come attua determinate garanzie in materia di diritti fondamentali ai sensi del regolamento Frontex [20] .

14. Nel contesto della presente indagine, il Mediatore ha chiesto a Frontex di rispondere a una serie di domande riguardanti diversi aspetti del suo lavoro, tra cui :

- la trasparenza dei piani operativi e dei manuali per le operazioni congiunte,
- le preoccupazioni in materia di diritti fondamentali e il ruolo del direttore esecutivo,
- il monitoraggio dei rimpatri e le disposizioni per le persone vulnerabili, e

- le istruzioni alle "équipe di sostegno per la gestione della migrazione" per garantire la protezione dei diritti fondamentali, in particolare durante lo screening dei migranti.

Il Mediatore ha trasmesso la risposta di Frontex alle organizzazioni della società civile attive nel settore dell'asilo e della migrazione per le loro osservazioni. Le loro risposte sono state pubblicate sul sito web del Mediatore. [22] Il Mediatore ha anche ispezionato i documenti pertinenti detenuti da Frontex [23] .

L'allegato 1 della presente decisione contiene un resoconto dettagliato dell'indagine, comprese le domande del Mediatore, le risposte di Frontex, le osservazioni delle organizzazioni della società civile e la valutazione dettagliata del Mediatore.
Panoramica della valutazione del Mediatore

Pubblicazione di piani operativi e manuali per le operazioni congiunte

15. I meccanismi di responsabilità applicabili alle operazioni congiunte di Frontex possono essere efficaci solo se Frontex fornisce una trasparenza sufficiente per consentire un controllo indipendente. Le operazioni congiunte coinvolgono più partecipanti che hanno obblighi diversi e possono riguardare giurisdizioni diverse. Quando si verificano violazioni, la natura di queste operazioni rende difficile determinare chi è stato in ultima analisi responsabile.

16. Sulla base della risposta di Frontex [24], il Mediatore ritiene che la pubblicazione di sintesi accurate, dettagliate, tempestive e complete dei piani operativi delle operazioni passate e in corso potrebbe soddisfare i requisiti di trasparenza, agevolare il controllo e la responsabilità e, in ultima analisi, fornire maggiore legittimità alle operazioni. Le informazioni pertinenti ai fini della valutazione del rispetto dei diritti fondamentali dovrebbero essere escluse da tali sintesi solo se la sua pubblicazione pregiudicherebbe i compiti di Frontex, in particolare l'obiettivo di una determinata operazione.

17. Analogamente, Frontex potrebbe pubblicare una panoramica delle responsabilità per le diverse categorie di partecipanti alle operazioni [25] , che sono incluse nei manuali dei piani operativi [26] .

Individuazione delle preoccupazioni in materia di diritti fondamentali e mezzi di ricorso per le violazioni dei diritti fondamentali

18. Il Mediatore ritiene che la procedura per la dovuta diligenza in materia di diritti fondamentali costituisca uno strumento preventivo adeguato, in particolare se viene debitamente presa in considerazione dal direttore esecutivo nelle decisioni sull'opportunità di sospendere, porre fine o revocare il finanziamento delle attività Frontex per le quali vi sono preoccupazioni in materia di diritti fondamentali [27] . Stabilisce un calendario per i pareri della FRO e stabilisce criteri chiari per l'emissione di un parere negativo da parte della FRO. [28] Essa fornisce orientamenti

operativi su come valutare i rischi per i diritti fondamentali utilizzando le liste di controllo. Le informazioni prese in considerazione dalla FRO comprendono le relazioni delle organizzazioni della società civile. La procedura per il dovere di diligenza in materia di diritti fondamentali non prevede tuttavia che la valutazione della FRO tenga conto delle relazioni degli organismi nazionali per i diritti umani, quali i difensori civici [29] . Questo dovrebbe essere riparato.

Monitoraggio dei rimpatri e disposizioni per le persone vulnerabili

19. Il Mediatore ritiene che i monitor che controllano non solo le scorte provenienti da uno specifico Stato membro, ma anche le scorte di Frontex dovrebbero provenire da un organismo indipendente. Frontex potrebbe incoraggiare gli Stati membri, tramite il consiglio di amministrazione, a designare gli organismi di monitoraggio indipendenti esistenti come osservatori dei rimpatri forzati e ad ampliare, per quanto possibile, i loro poteri di monitoraggio [30] .

20. Inoltre, per garantire l'indipendenza degli osservatori dei diritti fondamentali di Frontex che monitorano i rimpatri, Frontex dovrebbe garantire che gli altri membri del personale di Frontex non ricevano istruzioni. Essi dovrebbero avere la libertà di presentare le loro osservazioni senza ostacoli in ogni fase dell'operazione di rimpatrio. Ciò dovrebbe essere specificato nei piani operativi.

21. Il Mediatore sottolinea che, quando i difensori civici agiscono in qualità di sorveglianti, essi includono i risultati pertinenti nelle loro relazioni annuali, che sono presentate ai parlamenti nazionali. Possono anche pubblicare rapporti su un ritorno specifico, in una versione anonima. Frontex potrebbe prendere in considerazione l'adozione della stessa prassi per quanto riguarda le operazioni in cui gli osservatori (osservatori nazionali della riserva e osservatori dei diritti fondamentali che agiscono come osservatori di rimpatrio) presentano le loro relazioni a quest'ultima e alla FRO.

Istruzioni per le "équipe di sostegno per la gestione della migrazione" per garantire la protezione dei diritti fondamentali, in particolare durante lo screening dei migranti

22. Il processo di screening dovrebbe essere sufficientemente lungo per garantire che possano essere identificate informazioni importanti, non solo sull'identità delle persone, ma anche sulle potenziali vulnerabilità. Data la sensibilità di tali situazioni, i migranti devono avere tempo sufficiente e possono richiedere un aiuto psicologico per poter comunicare correttamente durante tali procedure. [31] Gli orientamenti sulle attività di screening, che sono inclusi nei manuali dei piani operativi, potrebbero essere più espliciti a tale riguardo. Essi potrebbero inoltre essere più dettagliati per quanto riguarda le esigenze specifiche di cui tener conto nella registrazione dei minori [32] .

23. Gli orientamenti stabiliscono che, durante lo screening, il personale di Frontex dovrebbe fornire ai migranti informazioni di base sulla protezione internazionale. A tal fine, il Mediatore ritiene utile mettere a disposizione presso le sedi di controllo, in quante più lingue possibile, opuscoli, opuscoli e altre informazioni sui diritti e gli obblighi dei richiedenti asilo. Gli orientamenti potrebbero specificarlo e stabilire che il personale di Frontex dovrebbe chiedere alle autorità nazionali di garantire tale obiettivo [33] .

Conclusione

L'indagine ha individuato settori in cui Frontex potrebbe apportare miglioramenti.

Suggerimenti per il miglioramento

I. Frontex dovrebbe garantire un approccio più proattivo alla trasparenza, compresa la pubblicazione di documenti necessari per comprendere i rispettivi ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nelle sue operazioni. Ciò comprende sintesi dei piani operativi e sintesi di parti dei manuali ai piani operativi.

II. Nell'esecuzione della **"** procedura di dovuta diligenza in materia di diritti fondamentali", il responsabile dei diritti fondamentali (FRO) dovrebbe tenere conto delle pertinenti relazioni degli organismi nazionali per i diritti umani, quali i difensori civici. Frontex dovrebbe pubblicare sul suo sito web una sintesi della procedura per il dovere di diligenza in materia di diritti fondamentali e, una volta adottata, delle sue norme sul modo in cui il direttore esecutivo adotta le decisioni di sospendere, porre fine o revocare il finanziamento delle attività Frontex per le quali vi sono preoccupazioni in materia di diritti fondamentali. Frontex dovrebbe inoltre pubblicare la risposta del direttore esecutivo a ciascun parere negativo del responsabile dei diritti fondamentali su un'attività pianificata. La relazione annuale della FRO dovrebbe includere informazioni sul seguito dato alle misure di attenuazione suggerite dalla FRO in relazione alle operazioni passate.

III. Frontex dovrebbe chiarire, attraverso la formazione e con altri mezzi disponibili, che gli osservatori dei rimpatri forzati provenienti dal suo pool dovrebbero segnalare qualsiasi incidente osservato, indipendentemente dal fatto che riguardi gli agenti dello Stato membro cui sono incaricati di monitorare, un altro Stato membro o Frontex. Frontex dovrebbe cercare l'accordo degli Stati membri per attuarlo. I "monitoranti fondamentali dei diritti" di Frontex che agiscono come osservatori dei rimpatri forzati dovrebbero essere formati su come applicare il più alto livello di obiettività. Non dovrebbero essere responsabili delle relazioni sulla condotta delle scorte di Frontex, qualora vi possa essere il rischio di una mancanza di obiettività. Frontex dovrebbe pubblicare sul suo sito web una versione anonima delle relazioni sui controlli dei rimpatri forzati dopo ogni operazione di rimpatrio.

IV. Le linee guida per i "responsabili dello screening" dovrebbero indicare il calendario del "processo di screening" e fornire maggiori dettagli su come registrare i minori e documentare le

risposte alle domande poste durante il processo di screening. I funzionari di Frontex dovrebbero esigere la presenza di un "esperto culturale" durante lo screening e che lo Stato membro ospitante fornisca il maggior numero possibile di informazioni sulle procedure applicabili.

Emily O'Reilly Mediatore europeo

Strasburgo, 17.1.2022

ALLEGATI:

Allegato 1

Il presente allegato contiene un resoconto dell'indagine e delle conclusioni del Mediatore. Ogni sezione è strutturata come segue:
- Interrogazioni del Mediatore a Frontex
- Risposte di Frontex
- Osservazioni delle organizzazioni della società civile
- Analisi del Mediatore (compresi suggerimenti di miglioramento)

Trasparenza dei piani operativi e manuali per le operazioni congiunte

Domande del Mediatore

1. Il Mediatore ha chiesto se Frontex potesse pubblicare piani operativi e manuali per le operazioni congiunte per consentire al pubblico di capire chi è responsabile di quali aspetti di tali operazioni.

Risposta di Frontex

2. Frontex ha spiegato che ciascun piano operativo è composto da una parte generale e da un "piano di attività specifico".

3. La parte generale, che è normalmente la stessa per tutte le operazioni, descrive le responsabilità in materia di diritti fondamentali. Contiene istruzioni su come garantire la

salvaguardia dei diritti fondamentali. I piani di attività specifici comprendono disposizioni per ciascuna operazione congiunta.

Frontex ha dichiarato che " *a causa della natura dell'attività, non è possibile divulgare l'intero contenuto dei piani operativi per le operazioni congiunte in corso"* . Frontex allegate alla sua risposta estratti della parte generale, due codici di condotta che sono inclusi come allegati nella parte generale [34] , e un esempio di un "manuale del piano operativo" (che è anche incluso come allegato nella parte generale del piano). Frontex ha precisato che il manuale dovrebbe essere trattato come riservato.

Osservazioni delle organizzazioni della società civile

4. Il comitato Meijers ha indicato che i piani operativi non sono nemmeno parzialmente divulgati durante le operazioni congiunte in corso. Per le operazioni completate, Frontex non ha mai pubblicato questi piani di propria iniziativa. Su richiesta, tuttavia, ha divulgato copie fortemente espunte dei piani operativi.

Valutazione del Mediatore

5. Nelle sezioni pertinenti del sito web di Frontex relative al suo registro dei documenti e ai documenti chiave [35] , non vi è alcun riferimento ai piani operativi, alle relazioni di valutazione per le operazioni congiunte o alle sintesi di entrambe. Frontex pubblica solo i codici di condotta [36] , allegati ai piani operativi.

6. Alcune parti dei piani operativi definiscono il ruolo e i compiti precisi di tutto il personale coinvolto nelle operazioni congiunte di Frontex. [37] Queste parti sono fondamentali per stabilire in che misura i membri del personale siano responsabili di eventuali violazioni dei diritti fondamentali.

7. I meccanismi di responsabilità applicabili alle operazioni congiunte di Frontex possono essere efficaci solo se Frontex fornisce una trasparenza sufficiente per consentire un controllo indipendente. Le operazioni congiunte coinvolgono più partecipanti che hanno obblighi diversi e possono riguardare giurisdizioni diverse. Quando si verificano violazioni, la natura di queste operazioni rende difficile determinare chi è stato in ultima analisi responsabile.

8. Il regolamento Frontex [38] stabilisce che Frontex non può divulgare informazioni operative che, se rese pubbliche, potrebbero compromettere il conseguimento degli obiettivi delle operazioni. Tuttavia, il regolamento Frontex [39] stabilisce anche che Frontex dovrebbe pubblicare *informazioni esaurienti sulle operazioni congiunte passate e in corso"* .

9. Sulla base della risposta di Frontex [40], il Mediatore ritiene che la pubblicazione di sintesi accurate, dettagliate, tempestive e complete *dei* piani operativi delle operazioni passate e in corso potrebbe soddisfare i requisiti di trasparenza, agevolare il controllo e la responsabilità e,

in ultima analisi, fornire maggiore legittimità alle operazioni. Le informazioni pertinenti ai fini della valutazione del rispetto dei diritti fondamentali dovrebbero essere escluse da tali sintesi solo se la sua pubblicazione pregiudicherebbe i compiti di Frontex, in particolare l'obiettivo di una determinata operazione.

10. Analogamente, Frontex potrebbe pubblicare una panoramica delle responsabilità per le diverse categorie di partecipanti alle operazioni [41] che sono incluse nei manuali dei piani operativi [42] .

11. Il Mediatore suggerisce che **Frontex dovrebbe garantire un approccio più proattivo alla trasparenza, compresa la pubblicazione di documenti necessari per comprendere i rispettivi ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nelle sue operazioni. Ciò comprende sintesi dei piani operativi e sintesi di parti dei manuali ai piani operativi.**

Individuazione delle preoccupazioni in materia di diritti fondamentali e mezzi di ricorso per le violazioni dei diritti fondamentali

Domande del Mediatore

12. Il Mediatore ha chiesto a Frontex i) le procedure e i criteri utilizzati da Frontex per individuare le situazioni in cui un'attività potrebbe comportare gravi violazioni dei diritti fondamentali o degli obblighi di protezione internazionale e ii) se le sentenze dei tribunali nazionali o le opinioni di un difensore civico/istituzione nazionale per i diritti umani fungano anche da criterio per individuare le violazioni. [43] Il Mediatore ha anche chiesto quali altre misure Frontex intenda contribuire a porre rimedio alle violazioni rilevate dei diritti fondamentali e/o degli obblighi di protezione internazionale, qualora il direttore esecutivo abbia deciso di sospendere o porre fine a un'operazione.

Risposta di Frontex

13. Frontex ha dichiarato che, nel 2020, il responsabile dei diritti fondamentali ha sviluppato la "procedura di dovuta diligenza in materia di diritti fondamentali". La procedura per la dovuta diligenza in materia di diritti fondamentali è intesa a consentire al responsabile dei diritti fondamentali di Frontex di fornire consulenza al direttore esecutivo prima di prendere decisioni sull'avvio di una nuova attività o di sospendere, revocare o porre fine a un'attività in corso. La valutazione della FRO si basa su informazioni provenienti da organizzazioni internazionali, istituzioni dell'UE [44], sentenze dei tribunali nazionali e decisioni o informazioni provenienti da istituzioni nazionali per i diritti umani. La FRO considera inoltre la sostanza e il seguito delle "relazioni gravi di incidenti" [45] e delle denunce presentate in una determinata area operativa. La FRO raccomanderà la cessazione, il ritiro o la sospensione di un'attività se le presunte violazioni dei diritti fondamentali sono di natura persistente o grave [46] , compresi gli atti per i

quali gli Stati sono obbligati (ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo) ad avviare procedimenti penali.

14. Frontex ha affermato che la FRO ha sviluppato un "catalogo delle misure" per attenuare i rischi per i diritti fondamentali che identificano come parte della loro valutazione. Tali misure comprendono una formazione mirata in materia di diritti fondamentali e una sensibilizzazione sulle questioni relative ai diritti fondamentali presso Frontex. Il direttore esecutivo può applicare misure non incluse nel catalogo, ma deve informare il consiglio di amministrazione di tali misure e giustificarle.

15. Il regolamento Frontex non specifica in che modo il direttore esecutivo possa riattivare un'operazione sospesa o terminata. Tuttavia, esso afferma [47] che il direttore esecutivo ha il diritto di valutare, prima di qualsiasi attività operativa, se vi siano violazioni dei diritti fondamentali o degli obblighi di protezione internazionale di natura grave o che possano persistere. L'attività può essere ripristinata se le ragioni che hanno portato alla sospensione o alla cessazione di un'attività cessano di esistere. Frontex deve pertanto monitorare e valutare costantemente la situazione dei diritti fondamentali nello Stato membro o nel paese terzo in cui si svolge l'attività.

Osservazioni delle organizzazioni della società civile

16. Il Consiglio europeo per i rifugiati e gli esuli (ECRE) ha sollevato preoccupazioni in merito all'efficacia della procedura di dovuta diligenza in materia di diritti fondamentali. Per essere efficace nell'affrontare le violazioni dei diritti fondamentali, tale procedura deve funzionare in modo rapido e trasparente, ma non è chiaro che ciò avvenga. Le informazioni sulle circostanze che potrebbero innescare la procedura per la dovuta diligenza in materia di diritti fondamentali dovrebbero essere rese pubbliche. Il Comitato ECRE e il comitato Meijers hanno ritenuto che le informazioni e le prove provenienti dalle organizzazioni della società civile dovrebbero informare sia l'attivazione della procedura che le modalità di attuazione, poiché tali informazioni possono spesso essere più tempestive e affidabili di altre fonti.

17. Qualora il direttore esecutivo e il consiglio di amministrazione non intervengano, a seguito della raccomandazione della FRO [48] , il direttore esecutivo dovrebbe rispondere all'FRO entro un termine specifico, spiegare i motivi del rigetto di una raccomandazione e invitare l'Ufficio per uno scambio di opinioni sulla questione. La FRO potrebbe informare il Parlamento europeo se non sono soddisfatti dei motivi.

18. La procedura per la dovuta diligenza in materia di diritti fondamentali dovrebbe applicarsi a tutti i tipi di attività svolte da Frontex, comprese le attività di sostegno aereo e di sostegno nei paesi terzi.

Valutazione del Mediatore

19. Il regolamento Frontex [49] prevede che il direttore esecutivo consulti la FRO prima di adottare decisioni di sospensione, cessazione o meno delle attività. Tuttavia, non specifica quale ruolo svolge la FRO al riguardo. Inoltre, i motivi a favore e contro tali decisioni e gli elementi di prova considerati dovrebbero essere comunicati al pubblico.

20. Il Mediatore riconosce l'importanza di una procedura scritta in base alla quale la FRO fornisce consulenza al direttore esecutivo sui possibili rischi per i diritti fondamentali nelle operazioni di Frontex [50] .

21. Il Mediatore ritiene che la procedura per la dovuta diligenza in materia di diritti fondamentali costituisca uno strumento preventivo adeguato se tenuto debitamente in considerazione nelle norme di Frontex sul modo in cui il direttore esecutivo adotta le decisioni di sospendere, porre fine o revocare il finanziamento delle attività Frontex per le quali vi sono preoccupazioni in materia di diritti fondamentali [51] . Stabilisce un calendario per i pareri della FRO e stabilisce criteri chiari per l'emissione di un parere negativo da parte della FRO. [52] Essa fornisce orientamenti operativi su come valutare i rischi per i diritti fondamentali utilizzando le liste di controllo. Le informazioni prese in considerazione dalla FRO comprendono le relazioni delle organizzazioni della società civile. Tuttavia, la procedura per il dovere di diligenza in materia di diritti fondamentali non prevede che la valutazione della FRO tenga conto delle relazioni degli organismi nazionali per i diritti umani, quali i difensori civici [53] . Questo dovrebbe essere riparato.

22. Inoltre, il Mediatore ritiene che una descrizione della procedura per il dovere di diligenza in materia di diritti fondamentali debba essere pubblicata nella sezione della FRO del sito web di Frontex. Tale descrizione dovrebbe includere i criteri sui quali la FRO basa pareri negativi, come descritto nella procedura per il dovere di diligenza in materia di diritti fondamentali, nonché le fasi della procedura.

23. Inoltre, qualora il direttore esecutivo decida di avviare o non sospendere o porre fine a un'operazione nonostante un parere della FRO che abbia riscontrato rischi di violazioni dei diritti fondamentali di natura grave, il direttore esecutivo dovrebbe fornire e pubblicare una risposta che spieghi tale decisione. Il Mediatore osserva che, nella relazione annuale 2020, la FRO fa riferimento al suo parere secondo cui l'avvio degli interventi rapidi alle frontiere a Evros potrebbe comportare gravi rischi per i diritti fondamentali. [54] Tuttavia, l'ECRE ha sottolineato che tale operazione è in corso.

24. Il Mediatore suggerisce che, **nello svolgimento della "procedura di dovuta diligenza in materia di diritti fondamentali", il responsabile dei diritti fondamentali tenga conto delle pertinenti relazioni degli organismi nazionali per i diritti umani, quali i difensori civici. Frontex dovrebbe pubblicare sul suo sito web una sintesi della procedura per la dovuta diligenza in materia di diritti fondamentali e delle sue norme sul modo in cui il direttore esecutivo adotta le decisioni di sospendere, porre fine o revocare il finanziamento delle attività Frontex per le quali vi sono preoccupazioni in materia di diritti fondamentali. Frontex dovrebbe inoltre pubblicare la risposta del direttore esecutivo a ciascun parere negativo del responsabile dei diritti fondamentali su un'attività pianificata.**

25. Le misure per attenuare i rischi per i diritti fondamentali, individuate in seguito alla valutazione della FRO, possono variare. Tali misure sono incluse in diversi pareri e osservazioni formulati dalla FRO, quali "espressioni di preoccupazione" [55] , osservazioni sull'impiego di osservatori dei diritti fondamentali, contributi ai piani operativi e relazioni della FRO al consiglio di amministrazione. Il Mediatore ritiene che la relazione annuale della FRO debba includere informazioni sul seguito dato alle misure di attenuazione suggerite dalla FRO in relazione alle operazioni passate [56] .

Monitoraggio dei rimpatri e disposizioni per le persone vulnerabili

Protezione delle persone vulnerabili nei rimpatri volontari

Domande del Mediatore

26. Il Mediatore ha chiesto se per il suo nuovo ruolo nell'assistenza ai rimpatriati volontari nelle fasi "post-arrivo"/"post-ritorno" [57] Frontex disponga di norme di attuazione che tengano conto delle persone vulnerabili.

Risposta di Frontex

27. In risposta, Frontex ha affermato che le autorità nazionali degli Stati membri sono le uniche responsabili di indicare chi ha diritto a ricevere "sostegno alla reintegrazione" dopo il loro rimpatrio, nonché il formato che dovrebbe assumere tale sostegno. Frontex sta lavorando a stretto contatto con la FRO per elaborare orientamenti e strumenti specificamente riguardanti il sostegno offerto da Frontex agli Stati membri nei rimpatri volontari.

28. Frontex sta discutendo con l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) su come esplorare possibili settori di cooperazione nelle fasi pre-ritorno, rimpatri, post-arrivo e post-ritorno del processo di rimpatrio. Frontex ha istituito un gruppo di lavoro dedicato al rimpatrio, alla riammissione e al reinserimento.

Indipendenza degli osservatori di Frontex nelle operazioni di rimpatrio guidate da Frontex

Domande del Mediatore

29. Tenendo presente che i membri del personale di Frontex possono fungere da "ufficiali di scorta" durante i rimpatri forzati, il Mediatore ha chiesto in che modo Frontex garantirà un monitoraggio indipendente, in cui il monitoraggio è effettuato dal proprio personale.

Risposta di Frontex

30. Frontex ha dichiarato che le operazioni di rimpatrio che organizza e coordina sono monitorate da organismi nazionali di monitoraggio, in conformità con la direttiva rimpatri [58] . Frontex ha inoltre istituito un pool di osservatori dei rimpatri forzati provenienti da tali organismi. Frontex stessa contribuirà al pool con cinque osservatori dei diritti fondamentali assegnati all'FRO. [59] Quando tali osservatori dei diritti fondamentali saranno impiegati in un'operazione di rimpatrio organizzata su richiesta di uno Stato membro/Stato associato Schengen [60] , essi *agiranno ancora come osservatori dei rimpatri forzati a norma dell'articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 2008/115/CE, quindi all'interno del sistema di monitoraggio dello Stato membro applicabile"* .

Osservazioni delle organizzazioni della società civile

31. L'ECRE ha espresso preoccupazione in merito all'indipendenza del monitoraggio effettuato dal personale di Frontex sulle operazioni di rimpatrio alle quali parteciperà il personale di Frontex. Ha dichiarato che dovrebbero essere presenti altri osservatori dei rimpatri forzati oltre ai monitor dei diritti fondamentali di Frontex. La formazione potrebbe aiutare, ma potrebbero essere necessari più monitor. Questi osservatori dovrebbero idealmente provenire da un organismo indipendente, il cui mandato di monitoraggio non è limitato a uno Stato membro specifico o a Frontex.

32. La commissione Meijers ha affermato che, al fine di garantire l'indipendenza degli osservatori dei diritti fondamentali, gli altri membri del personale di Frontex non dovrebbero ricevere istruzioni e dovrebbero avere la libertà di presentare le loro osservazioni senza ostacoli in ogni fase dell'operazione di rimpatrio. Ciò dovrebbe essere specificato nei piani operativi. Gli osservatori dei diritti fondamentali dovrebbero inoltre disporre di finanziamenti sufficienti.

Il monitoraggio dei rimpatri nazionali e dei rimpatri coordinati da Frontex

Domande del Mediatore

33. Il Mediatore ha chiesto cosa possa fare Frontex per migliorare la situazione attuale, in quanto il monitoraggio dei rimpatri nazionali è notevolmente inferiore a quello dei rimpatri coordinati da Frontex. Per quanto riguarda i rimpatri coordinati da Frontex, ha inoltre chiesto a Frontex di spiegare la percentuale relativamente bassa di "relazioni di monitoraggio" ricevute dalla FRO nel primo semestre del 2019 e cosa può fare Frontex per migliorare la situazione.

Risposta di Frontex

34. Frontex ha fatto riferimento a due misure che incoraggia gli Stati membri ad attuare. In primo luogo, incoraggia gli Stati membri a migliorare i canali di comunicazione tra le autorità che eseguono i rimpatri e gli organismi nazionali di controllo. In secondo luogo, li incoraggia ad aumentare la capacità delle risorse umane degli organismi nazionali di controllo per rendere possibile la loro partecipazione fisica a un maggior numero di operazioni. Poiché il pool di osservatori di Frontex è costituito principalmente da osservatori dei rimpatri forzati nominati nel pool dagli organismi nazionali di monitoraggio degli Stati membri/Stati associati Schengen, il numero limitato di organismi di monitoraggio nazionali ha un impatto sulla composizione del pool. La capacità della riserva è stata aumentata con la partecipazione dei cinque osservatori dei diritti fondamentali di Frontex.

35. Frontex ha affermato che i "piani di attuazione" per ciascuna operazione di rimpatrio includono l'obbligo per gli osservatori dei rimpatri forzati di presentare una relazione al direttore esecutivo, all'FRO e alle autorità nazionali di tutti gli Stati membri coinvolti nell'operazione in questione. [61] Frontex ricorda regolarmente alle persone di contatto nazionali responsabili dei rimpatri tale obbligo durante le riunioni periodiche. Frontex ha informato gli Stati membri che le relazioni possono essere presentate a Frontex nella loro lingua originale (e non necessariamente in inglese).

36. Frontex ha affermato che la FRO condivide regolarmente le osservazioni sui rimpatri (relazioni semestrali della FRO) con gli istituti di monitoraggio degli Stati membri organizzatori e partecipanti. La FRO incoraggia inoltre gli Stati membri/Stati associati Schengen a presentare a Frontex le loro relazioni nazionali. Frontex sta elaborando un registro dei suoi documenti da pubblicare sul suo sito web. [62] Frontex ha pubblicato molte relazioni di monitoraggio in risposta a singole domande di accesso pubblico ai documenti.

Osservazioni delle organizzazioni della società civile

37. L'ECRE ha suggerito che Frontex potrebbe concludere accordi per ricevere relazioni o sintesi da parte di tutti gli organismi che partecipano a un'esercitazione di monitoraggio. Frontex dovrebbe inoltre garantire che la formazione per gli osservatori sottolinei che Frontex dovrebbe ricevere relazioni. La commissione Meijers ha suggerito che Frontex prenda in considerazione la possibilità di fissare scadenze chiare per la presentazione delle relazioni e che vi siano conseguenze in caso di non conformità. Se necessario, Frontex dovrebbe informare il consiglio di amministrazione e la Commissione della mancata presentazione di una relazione.

Valutazione del Mediatore

38. Il Mediatore accoglie con favore il coinvolgimento della FRO nell'elaborazione degli orientamenti di Frontex per i rimpatri volontari. I rimpatri volontari sono spesso volontari solo per designazione [63] , e le operazioni possono essere sensibili. Pertanto, gli orientamenti degli esperti su come garantire il rispetto dei diritti umani e, in particolare, il rispetto della dignità dei

rimpatriati sono essenziali.

39. Nei **rimpatri forzati organizzati dagli Stati membri** , *le scorte* sono membri dell'organismo nazionale incaricato di eseguire l'operazione di rimpatrio forzato. *Gli osservatori* sono membri di un altro organismo nazionale o di un'altra organizzazione incaricata di osservare e riferire se l'operazione di rimpatrio è pienamente conforme alla Carta dei diritti fondamentali e ad altri obblighi specifici di tali operazioni [64] . Gli osservatori controllano il comportamento delle scorte, come l'uso della forza e dei mezzi di contenimento [65] . È quindi di fondamentale importanza che vi sia un sufficiente grado di indipendenza tra le scorte e i sorveglianti [66] .

40. Secondo il regolamento Frontex, **nei rimpatri coordinati/organizzati da Frontex,** sia le scorte [67] che i sorveglianti possono essere membri del personale di Frontex.

41. Il Mediatore osserva che gli osservatori dei diritti fondamentali che agiscono come osservatori dei rimpatri forzati [68] dovrebbero rimanere sotto la supervisione della FRO e dovrebbero, in linea di principio, essere indipendenti nell'esercizio delle loro funzioni [69] . Il consiglio di amministrazione di Frontex ha previsto garanzie per l'indipendenza della FRO. [70]

42. Tuttavia, gli osservatori dei diritti fondamentali fanno parte del sistema *interno* di controllo dei diritti fondamentali di Frontex. [71] In altre attività operative di Frontex, cooperano e collaborano con il funzionario che coordina le operazioni congiunte di Frontex e forniscono loro consulenza e assistenza [72] .

43. Pertanto, può essere difficile evitare la percezione che il monitoraggio dei rimpatri non sia del tutto indipendente qualora Frontex controlli i diritti fondamentali sulla condotta delle scorte Frontex [73] .

44. Nella sua risposta [74] Frontex ha indicato che gli osservatori dei diritti fondamentali che agiscono in qualità di osservatori dei rimpatri forzati monitoreranno il rispetto delle scorte nazionali. Il regolamento Frontex non stabilisce che, quando questi osservatori dei diritti fondamentali stanno monitorando i rimpatri forzati, debbano sorvegliare la condotta delle scorte Frontex. Tuttavia, è necessario affrontare la questione di chi controllerà le scorte di Frontex durante le operazioni di rimpatrio forzato.

45. Per quanto riguarda le operazioni di rimpatrio congiunte per via aerea, in cui vi sono rimpatriati originari di diversi Stati membri e corrispondenti scorta e monitor da diversi Stati membri, il Mediatore ha già richiamato l'attenzione sulla possibilità che *i* controlli non solo monitorino la condotta delle *scorte* dal paese del monitor, ma anche dei paesi che fanno parte dell'operazione. [75] Frontex ha accolto tale suggerimento nel suo codice di condotta per i rimpatri [76] .

46. Il Mediatore ritiene che i monitor che controllano non solo le scorte provenienti da uno specifico Stato membro, ma anche le scorte di Frontex dovrebbero provenire da un organismo indipendente. Frontex potrebbe incoraggiare gli Stati membri, tramite il consiglio di amministrazione, a designare gli organismi di monitoraggio indipendenti esistenti come

osservatori dei rimpatri forzati e ad ampliare, per quanto possibile, i loro poteri di monitoraggio [77] .

47. Inoltre, al fine di garantire l'indipendenza degli osservatori dei diritti fondamentali di Frontex, Frontex dovrebbe garantire che gli altri membri del personale di Frontex non ricevano loro istruzioni. Essi dovrebbero avere la libertà di presentare le loro osservazioni senza ostacoli in ogni fase dell'operazione di rimpatrio. Ciò dovrebbe essere specificato nei piani operativi.

48. Il Mediatore sottolinea che, quando i difensori civici agiscono in qualità di sorveglianti, essi includono i risultati pertinenti nelle loro relazioni annuali, che sono presentate ai parlamenti nazionali. Possono anche pubblicare rapporti su un ritorno specifico, in una versione anonima. Frontex potrebbe prendere in considerazione l'adozione della stessa prassi per quanto riguarda le operazioni in cui gli osservatori (osservatori nazionali della riserva e osservatori dei diritti fondamentali che agiscono come osservatori di rimpatrio) presentano le loro relazioni a quest'ultima e alla FRO.

49. Il Mediatore suggerisce che **Frontex dovrebbe chiarire, attraverso la formazione e con altri mezzi disponibili, che gli osservatori dei rimpatri forzati provenienti dal suo pool dovrebbero segnalare qualsiasi incidente osservato, indipendentemente dal fatto che riguardi gli agenti dello Stato membro cui sono incaricati di monitorare, un altro Stato membro o Frontex. Frontex dovrebbe cercare l'accordo degli Stati membri per attuarlo. Gli osservatori dei diritti fondamentali di Frontex che agiscono come osservatori dei rimpatri forzati dovrebbero essere formati su come applicare il più alto livello di obiettività. Essi non dovrebbero essere ritenuti responsabili delle relazioni sulla condotta delle scorte di Frontex, qualora vi possano essere questioni di mancanza di obiettività. Frontex dovrebbe pubblicare sul suo sito web una versione anonima delle relazioni sui controlli dei rimpatri forzati dopo ogni operazione di rimpatrio.**

Istruzioni per le squadre di sostegno alla gestione della migrazione per garantire la protezione dei diritti fondamentali, in particolare durante lo screening dei migranti

Domande del Mediatore

50. Il Mediatore ha chiesto se Frontex fornisca alle sue squadre di sostegno alla migrazione istruzioni specifiche su come garantire la protezione dei diritti fondamentali nel contesto delle loro "attività di screening" alle frontiere.

Risposta di Frontex

51. Frontex ha fatto riferimento alla formazione svolta dalla FRO nei punti di crisi in Grecia e in

Italia, sia per gli agenti di sorveglianza delle frontiere marittime (nelle operazioni alle frontiere marittime) sia per i membri del corpo permanente di Frontex.

52. I piani operativi includono istruzioni generali su come salvaguardare i diritti fondamentali nelle attività operative, mentre il piano d'azione per la strategia per i diritti fondamentali di Frontex comprende salvaguardie pratiche in materia di diritti fondamentali. Ciò vale per tutti i membri delle squadre (personale nazionale e personale Frontex).

53. Frontex emana orientamenti specifici per le attività di screening nei manuali dei piani operativi. [78] Come accennato in precedenza, Frontex ha condiviso con il Mediatore una versione del manuale, ma lo ha classificato come riservato.

54. Se una persona che attraversa o tenta di attraversare una frontiera esterna dell'UE irregolarmente non è documentata, il colloquio di screening mira a stabilire la sua nazionalità. Gli accertamenti dovrebbero inoltre registrare i dati relativi all'arrivo della persona e al loro ritorno nel paese di origine, se del caso. L'intervista di screening effettuata dai membri schierati del corpo permanente di Frontex (ufficiali di informazione e guardie di frontiera) si svolge su richiesta dello Stato membro che ospita l'operazione. Ci sono due livelli di screening: base (per stabilire la nazionalità delle persone oggetto del colloquio, condotto dalle guardie di frontiera schierate); e avanzato (per identificare la nazionalità, nonché raccogliere informazioni sui modelli di migrazione e sui profili migratori, nel rispetto dei diritti fondamentali). Le interviste avanzate sono condotte da agenti di debriefing.

55. Nel nominare agenti o agenti delle guardie di frontiera come intervistatori, Frontex tiene conto dell'età e del sesso della persona intervistata. Agiscono in stretta collaborazione con i funzionari dello Stato membro che ospita l'operazione. Il colloquio può avvenire in presenza di un esperto che conosce le esigenze culturali dell'intervistato (un "perito culturale" [79]), ma questo non è sempre il caso. Se l'intervistato è in grado di comprendere la lingua degli intervistatori, non è necessario che un interprete sia presente durante la proiezione.

56. Lo screening comprende l'applicazione di tecniche e metodi volti a scoprire informazioni accurate sugli individui. Ciò comporta la preparazione di domande, nonché la conoscenza di come rivolgersi agli individui, come concludere interviste e come valutare le risposte per essere in grado di individuare le discrepanze.

Osservazioni delle organizzazioni della società civile

57. Médecins sans Frontières ha espresso preoccupazione per le condizioni delle attività di screening, per la mancanza di informazioni fornite ai richiedenti asilo in merito ai loro diritti e per la mancanza di attenzione per garantire che le persone vulnerabili siano indirizzate a servizi e organizzazioni adeguati.

Valutazione del Mediatore

58. Alle frontiere esterne dell'UE, il personale di Frontex può assistere gli Stati membri nelle procedure di identificazione attraverso lo screening della nazionalità, il resoconto [80] , la registrazione e il rilevamento delle impronte digitali. Ciò precede le domande di asilo. Il personale di Frontex fornisce inoltre competenze in merito all'origine e alla veridicità dei documenti presentati dai migranti. I manuali per i piani operativi includono linee guida per tutte queste attività.

59. Mentre le linee guida indicano la durata delle attività di debriefing, questo non è il caso delle attività di screening. Il processo di screening dovrebbe essere sufficientemente lungo per garantire che possano essere identificate informazioni importanti, non solo sull'identità delle persone, ma anche sulle potenziali vulnerabilità. Data la sensibilità di tali situazioni, ai migranti deve essere concesso un tempo sufficiente e può richiedere un aiuto psicologico per poter comunicare correttamente durante tali procedure. [81] Gli orientamenti potrebbero essere più espliciti al riguardo. Essi potrebbero inoltre essere più dettagliati per quanto riguarda le esigenze specifiche di cui tener conto nella registrazione dei minori [82] .

60. Gli orientamenti stabiliscono che, durante lo screening, il personale di Frontex dovrebbe fornire ai migranti informazioni di base sulla protezione internazionale. A tal fine, il Mediatore ritiene utile mettere a disposizione presso le sedi di controllo, in quante più lingue possibile, opuscoli, opuscoli e altre informazioni sui diritti e gli obblighi dei richiedenti asilo. Gli orientamenti potrebbero specificarlo e stabilire che il personale di Frontex dovrebbe chiedere alle autorità nazionali di garantire tale obiettivo [83] .

61. Non vi è alcun obbligo che lo screening includa un esperto che conosca le esigenze culturali dell'intervistato. Tuttavia, date le difficili condizioni spesso vissute dalle persone sottoposte a screening, [84] il Mediatore ritiene che durante lo screening potrebbe essere presente idealmente un "esperto culturale", tra l'altro per garantire che le persone comprendano appieno la procedura e il suo significato.

62. Una descrizione esaustiva su come documentare le risposte alle domande durante il processo di screening è essenziale per garantire l'accuratezza di qualsiasi successiva procedura di ricorso, come un reclamo alla FRO. Il Mediatore è consapevole del fatto che i funzionari incaricati dello screening avanzato (incaricati dello screening avanzato) e le guardie di frontiera (incaricate dello screening di base) utilizzano "opuscoli di screening" e "moduli di screening" completi per documentare la presunta nazionalità delle persone oggetto di screening. Questi opuscoli e moduli sono disponibili sulla piattaforma "One Stop Shop" di Frontex (FOSS). Tuttavia, gli orientamenti non stabiliscono principi generali su come riferire sulle procedure di screening, mentre lo fanno per la comunicazione del debriefing e del rilevamento delle impronte digitali.

63. Il Mediatore suggerisce che **le linee guida per i funzionari di controllo indichino il calendario del processo di screening e forniscano maggiori dettagli su come registrare i minori e documentare le risposte alle domande poste durante il processo di screening. I funzionari di Frontex dovrebbero esigere la presenza di un "esperto culturale" durante lo**

screening e che lo Stato membro ospitante fornisca il maggior numero possibile di informazioni sulle procedure applicabili.

ALLEGATO 2

Sintesi degli orientamenti per lo svolgimento di colloqui di screening forniti da Frontex nella sua risposta scritta

1. Prima del colloquio, il responsabile del debriefing deve sapere dove avrà luogo il colloquio (la scelta del luogo deve consentire la privacy). Ci dovrebbe essere acqua e cibo secco disponibile per la persona intervistata.

2. L'ufficiale di debriefing dovrebbe svolgere la propria attività secondo un metodo o un modello predefinito che comprende: preparazione approfondita del colloquio; verifica e documentazione degli effetti personali del migrante intervistato e delle informazioni preliminari disponibili; lo svolgimento del colloquio; e gli obblighi di segnalazione.

3. Il funzionario informatore non può controllare gli effetti personali dei migranti, ma può fornire consulenza all'agente responsabile dello Stato membro ospitante su dove i documenti possono essere nascosti, su come trovare prove della tratta e su come garantire la vita privata e la dignità dell'intervistato.

4. L'ufficiale di debriefing ha a loro disposizione l'opuscolo di screening su come compilare il modulo di screening e stabilire la nazionalità dell'individuo.

5. All'inizio dell'intervista, l'ufficiale di debriefing dovrebbe presentarsi e tutti i presenti all'intervistato. Dovrebbero spiegare la procedura, le ragioni del colloquio e il ruolo dell'interprete, se presenti. La fornitura di informazioni deve essere effettuata in modo adeguato all'età e al sesso dell'intervistato.

6. Il funzionario informatore dovrebbe informare i potenziali richiedenti asilo in merito alla procedura di asilo. Dovrebbero fare riferimento alla rispettiva autorità nazionale tutte le persone sottoposte a screening che esprimono in qualsiasi modo il timore di subire un danno se sono rimpatriate nel loro paese d'origine o ex residenza abituale o se chiedono o chiedono asilo o qualsiasi altra forma di procedura di protezione internazionale o se sono apolidi. Coloro che desiderano lamentarsi delle violazioni dei loro diritti fondamentali devono essere informati del meccanismo di denuncia di Frontex.

7. Se le informazioni che un intervistato è vulnerabile vengono alla luce durante il colloquio, il funzionario informatore dovrebbe informare l'autorità dello Stato membro ospitante durante il colloquio o immediatamente dopo. Gli agenti hanno accesso a un elenco di "vulnerabilità", che potrebbero essere rivelate durante il processo di screening.

8. Le famiglie con bambini piccoli e i minori non accompagnati hanno la priorità nelle procedure di frontiera, compreso lo screening.

9. Lo screening dei minori deve essere adattato al loro livello di maturità. Ciò può comportare la regolazione dell'altezza dell'intervistatore (ad esempio inginocchiati per affrontarli a livello degli occhi), invitare l'interprete ad assistere o utilizzare forme visive di comunicazione per assicurarsi che i bambini comprendano le domande.

10. Se un intervistatore sospetta che una persona che dichiara di essere un adulto sia minorenne, questo deve essere immediatamente segnalato all'autorità nazionale affinché possa essere avviata la procedura adeguata. Nel frattempo, l'individuo deve essere trattato come un minore.

11. Il manuale sui profili di rischio sulla tratta di esseri umani descrive criteri e indicatori oggettivi per identificare le vittime della tratta e come rinviarli all'autorità nazionale per la loro protezione.

[1] Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/1896/oj [Link]

[2] Il corpo permanente comprende personale di Frontex e personale degli organismi nazionali degli Stati membri dell'UE e degli Stati associati Schengen (Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein).

[3] Tali misure comprendono la verifica dell'identità e della nazionalità delle persone, l'autorizzazione o il rifiuto dell'ingresso, la timbratura dei documenti di viaggio, il rilascio o il rifiuto del visto alla frontiera, la sorveglianza di frontiera, compreso il pattugliamento tra i valichi di frontiera per impedire attraversamenti non autorizzati delle frontiere, e la registrazione delle impronte digitali delle persone fermate in relazione all'attraversamento irregolare delle frontiere; Cfr. articolo 55, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/1896.

[4] I piani operativi dovrebbero includere la descrizione delle responsabilità dei partecipanti, anche per quanto riguarda il rispetto dei diritti fondamentali, nonché istruzioni su come garantire la salvaguardia dei diritti fondamentali.

[5] Articolo 10, paragrafo 2, e articolo 80, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1896.

[6] Articolo 80 del regolamento (UE) 2019/1896.

[7] Articolo 38, paragrafo 3, lettera h), del regolamento (UE) 2019/1896.

[8] Articolo 111 del regolamento (UE) 2019/1896

[9] Articolo 55, paragrafo 5, lettera a), e allegato V del regolamento (UE) 2019/1896.

[10] Articolo 46 del regolamento (UE) 2019/1896

[11] Articolo 46 del regolamento (UE) 2019/1896

[12] Non ci sono informazioni di pubblico dominio su come questi motivi sono determinati.

[13] Articolo 50, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/1896.

[14] Ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1896, il paese di rimpatrio fornisce le "operazioni di rimpatrio" organizzate dalle scorte Frontex.

[15] Articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 2008/115/CE recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

[16] Ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) 2019/1896.

[17] Ai sensi dell'articolo 110 del regolamento (UE) 2019/1896.

[18] Ciò comporta lo svolgimento di " *debriefing interviste con i migranti al fine di raccogliere informazioni per l'analisi dei rischi sulla migrazione irregolare e altri reati transfrontalieri, compresa la tratta di esseri umani e il terrorismo(...) per profilare i migranti irregolari e individuare i nuovi modus operandi e le tendenze migratorie utilizzate dai migranti irregolari e dai facilitatori/reti criminali (...) per individuare possibili sospetti coinvolti nel traffico di persone o in altri reati transfrontalieri, compreso il terrorismo (...*)."
https://frontex.europa.eu/assets/Key_Documents/MB_Decision/2020/MB_Decision_1_2020_adopting_the_profiles_
[Link]

[19] Gli esperti culturali possono anche fornire interpretazione. Sono sensibili ai fattori linguistici e culturali che possono influenzare la direzione dell'interrogatorio.

[20] Nell' ambito di un'indagine di propria iniziativa completata nel 2021, il Mediatore ha già esaminato come Frontex stia applicando i suoi obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2019/1896 relativo al meccanismo per i reclami e al ruolo della FRO. Cfr. l'OI/5/2020/MHZ sul funzionamento del meccanismo di denuncia di Frontex per presunte violazioni dei diritti fondamentali e il ruolo del responsabile dei diritti fondamentali:
https://www.ombudsman.europa.eu/en/case/en/57955 [Link].

[21] La lettera del Mediatore a Frontex è disponibile all'indirizzo: .
https://www.ombudsman.europa.eu/en/doc/correspondence/en/138914 [Link].

[22] Il Consiglio europeo sui rifugiati e gli esuli (ECRE), il comitato Meijers, Medici senza frontiere (MSF), piattaforma per la cooperazione internazionale sui migranti privi di documenti

(PICUM), Sea-Watch e SOS Mediterranee hanno risposto. Le risposte sono disponibili al seguente indirizzo: https://www.ombudsman.europa.eu/en/case/en/58639 [Link]

[23] La relazione sull'ispezione è disponibile al seguente indirizzo: https://www.ombudsman.europa.eu/en/doc/inspection-report/en/151002 [Link]

[24] Frontex allegata alla sua risposta al Mediatore estratti da un piano operativo in cui sono elencati le responsabilità e i compiti in materia di diritti fondamentali. Tuttavia, tali responsabilità riguardano tutti i membri del corpo permanente che partecipano alle operazioni (senza distinguere tra squadre di gestione delle frontiere, squadre di sostegno per la gestione della migrazione e squadre di rimpatrio). Vi sono inoltre istruzioni specifiche per tutti i partecipanti in merito al meccanismo dei reclami e alla segnalazione di "incidenti gravi", nonché istruzioni applicabili alle persone bisognose di protezione internazionale e ad altre persone vulnerabili. Alcune garanzie in materia di diritti fondamentali degli osservatori di paesi terzi sono menzionate anche nella parte generale dei piani operativi. Conformemente all'articolo 78, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1896, Frontex può invitare guardie di frontiera/guardie costiere/ufficiali di polizia di paesi terzi ad essere schierati in qualità di *osservatori di paesi terzi* nelle operazioni congiunte previa consultazione e accordo delle autorità degli Stati membri. I loro compiti specifici sono descritti nei piani di attività specifici. Frontex ha allegato alla sua risposta un estratto del piano di attività specifico per l'operazione congiunta FOA Land 2021, che illustra in dettaglio ciò che gli osservatori di paesi terzi possono e non possono fare.

[25] Tra le altre cose, ciò include i compiti di: i funzionari incaricati dello screening, del rilevamento delle impronte digitali e della registrazione; i controlli sui diritti fondamentali; e gli addetti stampa nel contesto delle operazioni congiunte.

[26] Frontex allega alla sua risposta al Mediatore un esempio di "manuale del piano operativo" (dal gennaio 2021). Il presente manuale contiene orientamenti e informazioni complementari in merito alle *attività operative, ai servizi e ai prodotti di Frontex, alle piattaforme di segnalazione e ad altre questioni connesse alle operazioni* ". Frontex ha precisato che il manuale dovrebbe essere trattato come riservato.

[27] V. punto 8, supra.

[28] Nella sua relazione sull'indagine conoscitiva di Frontex relativa a presunte violazioni dei diritti fondamentali (del 14 luglio 2021), il gruppo di lavoro sul controllo di Frontex del Parlamento europeo ha affermato che è *necessario stabilire criteri e procedure più chiari per l'adeguata applicazione dell'articolo 46"* e che: " *sostene il fatto che l'Agenzia abbia avviato un dibattito strutturato in corso in cooperazione con la FRO al fine di sviluppare una procedura di dovuta diligenza e misure intermedie al riguardo. Tali criteri dovrebbero includere, come minimo, un ruolo forte della FRO, la necessità di tenere conto delle informazioni ricevute da attori esterni, degli indicatori di rischio e dei criteri oggettivi di allerta precoce, nonché la giustificazione della decisione di sospendere, porre fine o revocare i finanziamenti e* la trasparenza . [Link]

[29] Il gruppo di lavoro sul controllo di Frontex del Parlamento europeo ha affermato nella sua relazione (pagina 15) che, a seguito di una relazione sugli incidenti gravi, la FRO o il direttore esecutivo dovrebbero basarsi anche sulle informazioni fornite dagli organismi nazionali competenti per i diritti umani e/o dalle autorità quali i difensori civici nazionali.

[30] Risoluzione del Parlamento europeo sull'attuazione della direttiva rimpatri, del 17 dicembre 2020, invita la Commissione e gli Stati membri a ricorrere agli organismi di monitoraggio indipendenti esistenti, quali le istituzioni nazionali per i diritti umani, cooperando con loro o designando tali organismi come sistemi di monitoraggio del rimpatrio forzato (paragrafo 35): https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0362_EN.html [Link].

Secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo, i richiedenti asilo sono *"membri di un gruppo di popolazione particolarmente svantaggiato e vulnerabile che necessita di una protezione speciale" in* merito al quale esiste un *"ampio consenso a livello internazionale ed europeo"* . (M.S.S.v. Belgio e Grecia, punto 251; Tarakhelv. Svizzera, punto 118; A.S. c. Svizzera, punto 29; Sentenza N.H. e a. c. Francia, punto 162)

[32] Nel contesto di un caso dinanzi al Comitato europeo dei diritti sociali, l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati ha fatto riferimento alle lacune di Frontex e delle autorità greche nella registrazione dei minori non accompagnati al loro arrivo in Grecia — Commissione internazionale dei giuristi (ICJ) e Consiglio europeo per i rifugiati e gli esuli (ECRE) contro Grecia (reclamo n. 173/2018)

[33] La Corte di giustizia dell'UE, nella sua sentenza nella causa C-36/20 PPU, ha affermato che " *al fine di facilitare l'accesso alla procedura d'esame ai valichi di frontiera e nei centri di trattenimento, dovrebbero essere rese disponibili informazioni sulla possibilità di chiedere protezione internazionale"* . (paragrafo 76)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2020%3A495 [Link]

[34] Il "codice di condotta applicabile a tutte le persone che partecipano alle attività operative di Frontex" e il "codice di condotta per le operazioni di rimpatrio e gli interventi di rimpatrio coordinati e organizzati da Frontex".

[35] Nel caso 2273/2019/MIG, il Mediatore ha proposto come soluzione che Frontex istituisca un sito web dedicato per il suo registro dei documenti. Frontex ha approvato la proposta. https://www.ombudsman.europa.eu/en/case/en/56157 [Link]

[36] L' articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1896 prevede esplicitamente la pubblicazione dei codici.
https://frontex.europa.eu/assets/Key_Documents/Code_of_Conduct/Code_of_conduct_applicable_to_all_persons_p
[Link]

https://frontex.europa.eu/assets/Key_Documents/Code_of_Conduct/Code__of_Conduct_for_Return_Operations_ar
[Link]

[37] Ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2019/1896

[38] Articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1896

[39] Articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1896

[40] Frontex allegata alla sua risposta al Mediatore estratti da un piano operativo in cui sono elencati le responsabilità e i compiti in materia di diritti fondamentali. Tuttavia, tali responsabilità riguardano tutti i membri del corpo permanente che partecipano alle operazioni (senza distinguere tra squadre di gestione delle frontiere, squadre di sostegno per la gestione della migrazione e squadre di rimpatrio). Vi sono inoltre istruzioni specifiche per tutti i partecipanti in merito al meccanismo dei reclami e alla segnalazione di "incidenti gravi", nonché istruzioni applicabili alle persone bisognose di protezione internazionale e ad altre persone vulnerabili. Alcune garanzie in materia di diritti fondamentali degli osservatori di paesi terzi sono menzionate nella parte generale del piano operativo. Conformemente all'articolo 78, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1896, Frontex può invitare guardie di frontiera/guardie costiere/ufficiali di polizia di paesi terzi ad essere schierati in qualità di *osservatori di paesi terzi* nelle operazioni congiunte previa consultazione e accordo delle autorità degli Stati membri. I loro compiti specifici sono descritti nei piani di attività specifici. Frontex ha allegato alla sua risposta un estratto del piano di attività specifico per l'operazione congiunta FOA Land 2021, che illustra in dettaglio ciò che gli osservatori di paesi terzi possono e non possono fare.

[41] Tra le altre cose, ciò include i compiti di: i funzionari incaricati dello screening, del rilevamento delle impronte digitali e della registrazione; i controlli sui diritti fondamentali; e gli addetti stampa nel contesto delle operazioni congiunte.

[42] Frontex allega alla sua risposta al Mediatore un esempio di "manuale del piano operativo" (dal gennaio 2021). Il presente manuale contiene orientamenti e informazioni complementari in merito alle *attività operative, ai servizi e ai prodotti di Frontex, alle piattaforme di segnalazione e ad altre questioni connesse alle operazioni* ". Frontex ha precisato che il manuale dovrebbe essere trattato come riservato.

[43] Il Mediatore ha osservato che la decisione di Frontex di interrompere le sue attività in Ungheria è stata adottata a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'UE — C-808/18 Commissione/Ungheria:
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=BF896CAB8F05CAFF145629DB5EE1EF0E?text=&
[Link].

[44] Ad esempio, la relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo (dal Servizio europeo per l'azione esterna) e le relazioni per paese dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo.

[45] La strategia per i diritti fondamentali di Frontex, adottata dal suo consiglio di amministrazione il 14 febbraio 2021, descrive come segue la segnalazione di incidenti gravi: *"Qualsiasi partecipante alle attività operative dell'Agenzia che abbia motivo di ritenere che si sia verificata una violazione dei diritti fondamentali è tenuto a comunicarla all'Agenzia attraverso i canali di segnalazione stabiliti, come il sistema di segnalazione degli incidenti gravi di Frontex. Il codice di condotta e la procedura operativa standard della relazione sugli incidenti gravi obbligano tutti i partecipanti alle attività operative dell'Agenzia a segnalare qualsiasi potenziale violazione dei diritti fondamentali attraverso una relazione sugli incidenti gravi (SIR)."* https://frontex.europa.eu/assets/Key_Documents/Fundamental_Rights_Strategy/Fundamental_Rights_Strategy.pdf [Link]

L'articolo 1 della decisione del direttore esecutivo di Frontex "Procedura operativa standard (SOP)-Serious Incident Reporting" del 19 aprile 2021 stabilisce che: *"Un incidente grave (SI) è un evento causato da un'azione o da una mancata azione da parte di una persona, o per forza di natura, che coinvolge direttamente o indirettamente i partecipanti o i beni di Frontex e che: comporta una potenziale violazione del diritto dell'UE o del diritto internazionale, in particolare in relazione ai diritti fondamentali e agli obblighi di protezione internazionale, e/o comporta una potenziale violazione dei codici di condotta Frontex e/o ha gravi implicazioni effettive o potenziali negative sui compiti o le attività di Frontex e/o ha un grave impatto potenziale che cambia la vita sulla salute di un partecipante."* https://frontex.europa.eu/assets/Key_Documents/SIR_SOP.pdf [Link]

[46] La Corte europea dei diritti dell'uomo ha definito la natura persistente e seria: Corte EDU, Irlanda/Regno Unito 5310/71, sentenza del 19 gennaio 1978, punto 159: https://www.cvce.eu/en/obj/judgement_of_the_european_court_of_human_rights_ireland_v_the_united_kingdom_1 [Link].

[47] Articolo 106, paragrafo 4, lettera m), del regolamento (UE) 2019/1896

[48] Ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2019/1896.

[49] Articolo 46, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2019/1896

[50] Il gruppo di lavoro istituito dal consiglio di amministrazione di Frontex sui diritti fondamentali e gli aspetti giuridici operativi delle operazioni nel Mar Egeo (relazione pubblicata il 5 marzo 2021) ha dichiarato: " *Il quadro giuridico esistente offre solo opzioni limitate di intervento a Frontex in caso di violazioni segnalate e accertate. La misura più importante è l'articolo 46, che è una misura di ultima istanza. Nel senso di proporzionalità, è necessario discutere le misure e i procedimenti al di sotto della soglia di cui all'articolo 46* ."

[51] Il Mediatore ha ispezionato il documento "Frontex Fundamental Rights Due Diligence Procedure", redatto il 4 gennaio 2021. Frontex ha classificato tale documento come riservato.

[52] Nella sua relazione sull'indagine conoscitiva di Frontex sulle presunte violazioni dei diritti fondamentali (del 14 luglio 2021), il gruppo di lavoro sul controllo di Frontex del Parlamento

europeo ha affermato che è *necessario stabilire criteri e procedure più chiari per l'adeguata applicazione dell'articolo 46"* e che: " *sostene il fatto che l'Agenzia abbia avviato un dibattito strutturato in corso in cooperazione con la FRO al fine di sviluppare una procedura di dovuta diligenza e misure intermedie al riguardo. Tali criteri dovrebbero includere, come minimo, un ruolo forte della FRO, la necessità di tenere conto delle informazioni ricevute da attori esterni, degli indicatori di rischio e dei criteri oggettivi di allerta precoce, nonché la giustificazione della decisione di sospendere, porre fine o revocare i finanziamenti e* la trasparenza . [Link]

[53] Il gruppo di lavoro sul controllo di Frontex del Parlamento europeo ha affermato nella sua relazione (pagina 15) che, a seguito di una relazione sugli incidenti gravi, la FRO o il direttore esecutivo dovrebbero basarsi anche sulle informazioni fornite dagli organismi nazionali competenti per i diritti umani e/o dalle autorità quali i difensori civici nazionali.

[54] Pagina 11 di https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/first-frontex-fundamental-rights-office-report-SswYWN [Link]

[55] Il Mediatore ha ispezionato una recente espressione di preoccupazione, rilasciata dalla FRO. Frontex lo ha classificato come riservato.

[56] Cfr. suggerimento n. 8 nella decisione del Mediatore in OI/5/2020/MHZ: https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/143108 [Link].

[57] Il termine "fase successiva al rimpatrio" si riferisce al periodo successivo al rimpatrio forzato. Il termine "fase successiva all'arrivo" si riferisce al periodo successivo al rimpatrio volontario. In pratica, entrambi i termini sono usati in modo intercambiabile.

[58] Articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 2008/115/CE recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

[59] Ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1896.

[60] Gli Stati associati Schengen sono Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein.

[61] Come richiesto dal regolamento (UE) 2019/1896.

[62] A seguito dell'indagine del Mediatore nel caso 2273/2019/MIG: https://www.ombudsman.europa.eu/en/case/en/56157 [Link].

[63] Secondo un "documento di valutazione" della Rete europea delle istituzioni per i diritti umani" *[t]il ruolo degli NHRI nel sostenere i diritti umani dei migranti e dei richiedenti asilo alla luce dei recenti sviluppi dell'UE"* (pubblicato nel luglio 2021).

[64] Direttiva 2008/115/CE "Orientamenti comuni sulle disposizioni di sicurezza per l'allontanamento aereo congiunto" — allegato della decisione 2004/573/CE del Consiglio;

manuale per il rimpatrio della Commissione europea (allegato alla raccomandazione della Commissione europea C(2017)6505: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017H2338 [Link]; Venti linee guida sui rimpatri forzati del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa https://www.coe.int/t/dg3/migration/archives/Source/MalagaRegConf/20_Guidelines_Forced_Return_en.pdf [Link]

[65] Le venti linee guida sul rimpatrio forzato del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa affermano che i rimpatri forzati dovrebbero essere pienamente documentati, in particolare per quanto riguarda tutti i mezzi di ritenuta utilizzati nel corso dell'operazione (pag. 58). https://www.coe.int/t/dg3/migration/archives/Source/MalagaRegConf/20_Guidelines_Forced_Return_en.pdf [Link]

[66] La Commissione ha dichiarato nel suo manuale sui rimpatri 2017 che i sistemi di monitoraggio dovrebbero includere organizzazioni/organismi indipendenti dalle autorità che fanno rispettare i rimpatri; gli organismi pubblici, quali un difensore civico nazionale o un organismo di controllo generale indipendente, possono fungere da sorveglianti. Tuttavia, sembra problematico assegnare un ruolo di monitoraggio a una sottosezione della stessa amministrazione, che effettua anche rimpatri/rimozioni.

[67] Ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1896, nella "riscossione delle operazioni di rimpatrio" le scorte sono fornite dal paese di rimpatrio.

[68] Articolo 54 , paragrafo 3, del regolamento 2019/1896

[69] Articolo 110, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/1896.

[70] Decisione 6/2021 del consiglio di amministrazione del 20 gennaio 2021 che adotta norme speciali per garantire l'indipendenza del responsabile dei diritti fondamentali e della loro squadra: https://frontex.europa.eu/assets/Key_Documents/MB_Decision/2021/MB_Decision_6_2021_adopting_special_rules [Link]

[71] Articolo 8, paragrafo 1, della decisione 6/2021 del consiglio di amministrazione, del 20 gennaio 2021, che adotta norme speciali per garantire l'indipendenza del responsabile dei diritti fondamentali e della sua squadra: " *Un responsabile dei diritti fondamentali fa parte della struttura amministrativa e di gestione dell'Agenzia* ."

[72] Articolo 110, paragrafo 2, lettera a), lettera c), del regolamento (UE) 2019/1896

[73] Le preoccupazioni in relazione all'indipendenza del monitoraggio di Frontex dei rimpatri forzati sono espresse nella relazione sul monitoraggio delle operazioni forzate, redatta dal Mediatore greco nell'ambito di un progetto gestito dall'International Ombudsman Institute. Per quanto riguarda il pool di osservatori di Frontex (articolo 51 del regolamento (UE) 2019/1896), la relazione afferma che l'obbligo previsto dall'articolo 110 del regolamento 2019/1896 di

sottoporre tutti i monitor del pool alla supervisione gerarchica della FRO e l'assunzione di monitor dei diritti fondamentali internalizza il sistema di monitoraggio presso Frontex: . https://www.synigoros.gr/resources/300521-ioi-monitoring-forced-returns-neo--2.pdf [Link]

[74] Si veda la dichiarazione di Frontex, punto 30 dell'allegato I.

[75] Cfr. la decisione del Mediatore nella sua indagine di iniziativa OI/9/2014/MHZ (paragrafo 41): https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/59740 [Link].

[76] L' articolo 16.4 del codice di condotta di Frontex per le operazioni di rimpatrio e gli interventi di rimpatrio recita: " *Se possibile e previo accordo tra gli Stati membri interessati, gli osservatori dei rimpatri forzati possono anche monitorare per conto di un altro Stato membro che partecipa a un'operazione di rimpatrio* " (https://frontex.europa.eu/assets/Key_Documents/Code_of_Conduct/Code__of_Conduct_for_Return_Operations_ar . [Link]

[77] Risoluzione del Parlamento europeo sull'attuazione della direttiva rimpatri, del 17 dicembre 2020, invita la Commissione e gli Stati membri a ricorrere agli organismi di monitoraggio indipendenti esistenti, quali le istituzioni nazionali per i diritti umani, cooperando con loro o designando tali organismi come sistemi di monitoraggio del rimpatrio forzato (paragrafo 35): https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0362_EN.html [Link].

[78] Nella sua risposta Frontex ha riassunto i presenti orientamenti. L'allegato 2 della presente decisione contiene la presente sintesi.

[79] Gli esperti culturali possono anche fornire interpretazione. Sono sensibili ai fattori linguistici e culturali che possono influire sulla direzione dell'interrogatorio.

[80] Ciò comporta lo svolgimento di " *debriefing interviste con i migranti al fine di raccogliere informazioni per l'analisi dei rischi sulla migrazione irregolare e altri reati transfrontalieri, compresa la tratta di esseri umani e il terrorismo(...) per profilare i migranti irregolari e individuare i nuovi modus operandi e le tendenze migratorie utilizzate dai migranti irregolari e dai facilitatori/reti criminali (...) per individuare possibili sospetti coinvolti nel traffico di persone o in altri reati transfrontalieri, compreso il terrorismo(...*)." https://frontex.europa.eu/assets/Key_Documents/MB_Decision/2020/MB_Decision_1_2020_adopting_the_profiles_ [Link]

Secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo, i richiedenti asilo sono *"membri di un gruppo di popolazione particolarmente svantaggiato e vulnerabile che necessita di una protezione speciale" in* merito al quale esiste un *"ampio consenso a livello internazionale ed europeo"* . (M.S.S.v. Belgio e Grecia, punto 251; Tarakhelv. Svizzera, punto 118; A.S. c. Svizzera, punto 29; Sentenza N.H. e a. c. Francia, punto 162)

[82] Nel contesto di un caso dinanzi al Comitato europeo dei diritti sociali, l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati ha fatto riferimento alle lacune di Frontex e delle autorità

greche nella registrazione dei minori non accompagnati al loro arrivo in Grecia — Commissione internazionale dei giuristi (ICJ) e Consiglio europeo per i rifugiati e gli esuli (ECRE) contro Grecia (reclamo n. 173/2018)

[83] La Corte di giustizia dell'UE, nella sua sentenza nella causa C-36/20 PPU, ha affermato che " *al fine di facilitare l'accesso alla procedura d'esame ai valichi di frontiera e nei centri di trattenimento, dovrebbero essere rese disponibili informazioni sulla possibilità di chiedere protezione internazionale"* . (paragrafo 76)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2020%3A495 [Link]

[84] *Procedure di frontiera accoglienza e domanda di protezione internazionale* , studio redatto nel 2020 dal Mediatore greco per l'IOI (pagina 11: " *Il trattenimento amministrativo è la regola per le procedure di frontiera in Grecia, Francia, Spagna, Slovenia e Paesi Bassi* ".